CAMERA DEI DEPUTATI N. 3782

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

SODA, BERSANI, BINDI, CASTAGNETTI, CRUCIANELLI, DILIBERTO, FIORONI, FOLENA, FUMAGALLI, GIORDANO, GIULIETTI, GRANDI, GRIGNAFFINI, GUERZONI, MANZINI, MELANDRI, MONTECCHI, ROGNONI, SABATTINI, VISCO, ZANOTTI

Istituzione della Fondazione «Istituti San Lazzaro per la storia della psichiatria »

Presentata il 13 marzo 2003

Onorevoli Colleghi! — Il nostro Paese è comunemente conosciuto nel mondo come la terra in cui la storia, l'arte, le lettere, la scienza, la tecnica e il pensiero politico, filosofico e religioso hanno costituito il giacimento culturale più vasto e significativo del cammino dell'umanità.

In questo orizzonte, in Italia, più che in altri luoghi del pianeta, splendori e miserie, progresso e sofferenza, avanguardie e reazioni, popoli e culture si sono intrecciati a comporre lo sviluppo della civiltà universale.

In questa dimensione, nella città di Reggio Emilia, nei secoli, intorno ad una istituzione sociale, sviluppata dalla sensibilità degli Estensi del ducato di Modena, denominata « Istituti psichiatrici di San Lazzaro », si è stratificato un singolare patrimonio di documentazione medica, di architettura sanitaria, di testimonianze umane, iconografiche, artistiche e artigianali, infine una struttura civile autonoma e distinta dalla organizzazione della vita della città, unico nel suo genere. Questo patrimonio è oggetto di attenzione, di studio e di ricerca di storici e di esperti, nelle scienze mediche e sociali, di ogni parte d'Europa e del mondo.

Gli istituti manicomiali, sorti nella visione della separatezza e della segregazione del malato di mente dalla famiglia e dalla società fino alla riforma sanitaria, con la loro storia plurisecolare, sono rimasti integri nel loro aspetto archittettonico complessivo, con i vetusti « padiglio-

ni » di ricovero e contenzione dei malati, le sue officine, le sue cucine, le sedi dei servizi amministrativi, la chiesa, le strutture di ritrovo per conferenze e iniziative didattiche, scientifiche e culturali e ricreative, la sua biblioteca, la casa colonica, l'immensa area destinata a giardini, verde e parco.

Nel suo interno è custodita una documentazione tecnico-scientifica e sociale di valore incommensurabile, rappresentata da:

- *a)* dodicimila volumi, molti dei quali integranti il « Fondo antico protetto », di eccezionale valore storico e bibliografico, del XVIII e XIX secolo;
- b) una collezione di tutte le riviste e i periodici di psichiatria, pubblicati negli ultimi due secoli, fra i quali la rivista di freniatria, curata dagli Istituti di San Lazzaro, fondata nel 1875 e considerata la più importante rivista dell'epoca;
- c) una raccolta di oltre centomila cartelle cliniche, che raccontano, a decorrere dal 1854, la storia tragica degli ammalati di mente (o presunti tali) spesso sepolti a vita in questi istituti: nelle cartelle sono descritte le analisi mediche, le terapie praticate e, documenti umani di valore inestimabile, le testimonianze scritte o semplicemente grafiche degli ammalati;
- d) tutto il materiale archivistico e amministrativo della gestione degli Istituti, con i bilanci, i verbali delle amministrazioni, le iniziative di soccorso e di assistenza fino agli esperimenti di autogestione;
- e) una imponente mole di documentazione iconografica, artistica e artigianale, connessa soprattutto alla cosiddetta « ergoterapia » e cioè alla attività lavorativa manuale e artistica, che si riteneva, in alternativa alla contenzione, pratica terapeutica indispensabile alla gestione dei malati: l'attività dei ricoverati si svolgeva nei campi e nei giardini del parco ma anche e soprattutto nelle manifestazioni artistiche, disegni e quadri, e nella pro-

duzione di ceramiche e di tessuti confezionati secondo la migliore tradizione dell'ars canusina del luogo;

- f) un'ampia raccolta di documentazione fotografica sulle attività degli Istituti, i sistemi di cura, i singoli ricoverati, gli arredi degli edifici, le manifestazioni pubbliche connesse alla funzione svolta;
- g) una imponente raccolta degli oggetti di cura e di contenzione dei ricoverati (strumenti tradizionali come camicie di forza, collari, catene, lacci, e strumenti più « raffinati » come bagni di luce, caduta di acqua sul capo, elettrodotti), soprattutto in uso prima della scoperta e della produzione degli psicofarmaci: documenti e testimonianza della concezione della malattia mentale (reale o presunta) da contenere e contrastare soprattutto con la violenza sui malati;
- h) una raccolta degli arredi, degli oggetti di ricerca, dei cavi per lo « studio » della malattia e infine oggetti di uso comune per i lavori di tessitura, per la produzione delle scarpe, per i servizi di sartoria, per il lavoro dei campi: documentazione indispensabile per conoscere un frammento, non certo secondario, della storia del nostro popolo e del suo percorso verso forme più alte di civiltà.

La soprintendenza competente per i beni culturali delle città di Modena e di Reggio Emilia ha provveduto a vincolare questo patrimonio.

È evidente dunque il dovere pubblico a che questo immenso e originale patrimonio storico, scientifico e culturale non vada disperso, ma anzi possa essere adeguatamente conservato e valorizzato per divenire oggetto di studio e di ricerca aperta agli studiosi dell'Italia e del mondo e fonte di informazione anche per i cittadini e per le giovani generazioni che dalla conoscenza del passato e dalla conservazione della memoria traggono alimento e forza per un ulteriore civile sviluppo.

Al raggiungimento di questi fini vuole provvedere la presente proposta di legge, che impegna lo Stato a promuovere, uni-

tamente alla libera scelta della regione Emilia Romagna e degli enti politici territoriali di Modena e Reggio Emilia (comuni e province), la istituzione della Fondazione « Istituti San Lazzaro per la storia della psichiatria ».

L'articolo 1 dispone la promozione, con la libera e autonoma partecipazione degli enti politici territoriali (regione Emilia Romagna, comune e provincia di Modena e di Reggio Emilia) della istituzione della Fondazione « Istituti San Lazzaro per la storia della psichiatria ». Il rapporto di cooperazione Stato-enti politici territoriali è configurato nel rispetto della competenza esclusiva dello Stato in materia di tutela dei beni culturali e della sfera di

legislazione concorrente Stato-regioni in materia di valorizzazione dei beni culturali, così come definite nel novellato all'articolo 117 della Costituzione.

L'articolo 2 definisce la natura giuridica della Fondazione; l'articolo 3 determina la disciplina applicabile ai suoi organi, alla sua attività.

L'articolo 4 individua i fini della Fondazione; l'articolo 5 definisce i suoi organi.

L'articolo 6 regola le modalità di composizione nomina degli organi della Fondazione e i rapporti, attraverso l'istituto dell'intesa, con la regione e gli enti locali. L'articolo 7 prevede la partecipazione dello Stato agli oneri di funzionamento della Fondazione.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

(Istituzione della Fondazione).

1. Lo Stato, anche in collaborazione con la regione Emilia Romagna, i comuni e le province di Modena e di Reggio Emilia, al fine di conservare e valorizzare il patrimonio architettonico, storico e documentale degli ex « Istituti psichiatrici San Lazzaro di Reggio Emilia », promuove la istituzione della Fondazione « Istituti San Lazzaro per la storia della psichiatria », di seguito denominata « Fondazione ».

ART. 2.

(Natura giuridica).

1. La Fondazione, con sede in Reggio Emilia, ha personalità giuridica di diritto pubblico, è dotata di autonomia funzionale e amministrativa ed è aperta al contributo, anche di natura finanziaria, di soggetti nazionali ed esteri.

ART. 3.

(Disciplina).

1. La Fondazione è regolata, nei suoi organi e nella sua attività, dalle disposizioni di cui alla presente legge, dal decreto di cui all'articolo 6, dall'atto costitutivo e dallo statuto.

ART. 4.

(Fini).

- 1. La Fondazione persegue i seguenti fini:
- *a)* conservare e valorizzare, anche mediante la costituzione di una banca

dati, il patrimonio documentario degli « Istituti psichiatrici San Lazzaro di Reggio Emilia » costituito dalla biblioteca, dall'archivio, dagli strumenti di contenzione e di terapia, dai laboratori scientifici e iconografici, dai manufatti e dall'archivio fotografico;

b) promuovere e curare ricerche e pubblicazioni e ogni altra opportuna iniziativa culturale diretta alla conoscenza della storia della psichiatria, nei suoi aspetti scientifici e sociali, nonché nel suo rapporto con le comunità.

ART. 5.

(Organi).

- 1. Sono organi della Fondazione:
 - a) l'assemblea;
 - b) il consiglio di amministrazione;
 - *c)* il presidente;
 - d) il collegio dei revisori dei conti.

Art. 6.

(Composizione, nomina e funzione degli organi).

- 1. Le modalità di composizione e di nomina degli organi di cui all'articolo 5, nonché le funzioni degli stessi, sono stabilite con decreto, di natura non regolamentare, adottato dal Ministro per i beni e le attività culturali, di concerto con il Ministro della salute e di intesa con la regione Emilia Romagna, nonché con i comuni e le province di Modena e di Reggio Emilia.
- 2. Il decreto di cui al comma 1 è adottato entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. Il Ministro per i beni e le attività culturali intraprende, a tale fine, le opportune iniziative per raggiungere le intese di cui al comma 1.
- 3. Scaduto il termine di cui al comma 2 il decreto è comunque adottato, entro i

due mesi successivi, dal Ministro per i beni e le attività culturali, di concerto con il Ministro della salute, sentiti la regione Emilia Romagna, i comuni e le province di Modena e di Reggio Emilia.

4. Nello stabilire la composizione dell'assemblea e del consiglio di amministrazione della Fondazione, il decreto deve comunque assicurare la presenza maggioritaria dei rappresentanti della regione Emilia Romagna e degli enti locali e, tra questi ultimi, la presenza maggioritaria dei rappresentanti dei comuni di Modena e di Reggio Emilia.

Art. 7.

(Finanziamento).

- 1. Lo Stato partecipa alle spese per il funzionamento della Fondazione.
- 2. Per le finalità di cui al comma 1 è autorizzata la spesa di 1.500.000 euro annui.
- 3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2003-2005, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2003, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della salute.
- 4. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.



14PDI.0042530